

Tariffario e pubblicità sanitaria

Come noto il D. L. 233/2006, noto come Decreto Bersani, ha abrogato il [minimo tariffario](#). In ogni caso, nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra professionista e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L'ostetrica/o è tenuta a far conoscere il suo onorario preventivamente all'utente. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.

Il medesimo decreto ha abrogato il divieto di pubblicità sanitaria. In ogni caso la pubblicità dell'informazione in materia sanitaria non può prescindere da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è in ogni caso vietata.